

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6018 di Venerdì 13 febbraio 2026

Come organizzare la nuova formazione del datore di lavoro?

In relazione alle novità dell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 approfondimenti, riflessioni e proposte sui corsi di formazione per datori di lavoro. Soggetti formatori, docenti e organizzazione dei percorsi formativi.

*Con riferimento alle novità dell' Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 continuiamo la nostra opera di approfondimento delle tante tematiche connesse alla **formazione dei datori di lavoro**.*

*Approfondimento che è affidato a **Renata Borgato**, formatrice e docente, che ha recentemente pubblicato anche altri articoli su come affrontare questa novità in materia di formazione.*

Il contributo di oggi si focalizza sugli obiettivi del corso, sui soggetti formatori, i docenti formatori, l'organizzazione dei percorsi formativi e riporta anche alcune proposte e riflessioni.

Pubblicità

Una delle principali novità dell' Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, consiste nel **nuovo corso per datori di lavoro**.

Tuttavia, perché il corso possa provare a fare la differenza e diventare un'occasione per innalzare il livello complessivo della sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessario innanzitutto applicarlo correttamente. Ad esempio, comprendendo quali sono gli **obiettivi** dichiarati, i possibili **soggetti formatori**, i requisiti dei **docenti formatori** e come devono essere **organizzati i corsi**.

Riguardo agli obiettivi indicati dell'accordo ne ho già parlato nell'articolo " Datore di lavoro e formazione: aggiungere carta o a fare la differenza?" segnalando anche alcune criticità e debolezze. Ad esempio, manca ogni segmentazione dell'utenza scardinando la possibilità di basare la progettazione sull'attività chiave di ogni progettazione: la **rilevazione dei bisogni**. Il datore di lavoro in una multinazionale difficilmente necessita delle stesse conoscenze del datore di lavoro di una piccola impresa di pitturazioni.

Parliamo ora dei **soggetti formatori**.

In applicazione delle disposizioni contenute nel testo del 17 aprile 2025 emesso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, la formazione per i datori di lavoro, come per tutti gli altri destinatari, può essere organizzata solo da

- soggetti "istituzionali";
- soggetti "accreditati";
- altri soggetti .

Pur non essendo precisato nel testo dell'Accordo, appare logico supporre che la formazione del Datore di lavoro **non possa essere organizzata dal Datore stesso**.

Con **soggetti formatori "istituzionali"** si indicano:

- Ministeri (del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; della salute; dell'ambiente e della sicurezza energetica; dell'interno; delle imprese e del made in Italy)
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- Università;
- Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
- INAIL;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- Ordini e collegi professionali;
- organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, Croce Rossa Italiana ed Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.

È il modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 che identifica i **soggetti formatori "accreditati"**.

Per i corsi è necessario, come indicato nell'Accordo, che "i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un'esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata". Ma in deroga a quanto appena indicato per erogare i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti "è sufficiente il solo requisito dell'accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I" relativamente ai requisiti dei docenti.

Con **altri soggetti** si indicano poi:

- i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- gli Organismi Paritetici
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Nel testo dell'Accordo si precisa che con atto successivo possono essere definiti i **requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori**. Con medesimo atto si potrà procedere all'istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.

In vista di tale possibile integrazione appare interessante la **riflessione del gruppo di lavoro sulla formazione** della Consulta CIIP, coordinato dal dott. Norberto Canciani.

Il gruppo, preso atto che le Regioni si stanno muovendo in modo disomogeneo e che di conseguenza esiste il rischio di avere sistemi regionali che richiedono requisiti diversi (troppo pesanti in alcune regioni e troppo leggeri in altre), ritiene urgente che vengano **definiti**:

- requisiti comuni nazionali,
- modalità di iscrizione a un elenco unico,
- criteri minimi condivisi per evitare 20 sistemi regionali diversi.

Continuiamo questo approfondimento soffermandoci sui **docenti formatori**.

Per quanto riguarda i **requisiti richiesti ai docenti formatori**, anche per coloro che erogheranno la formazione ai Datori di Lavoro, restano validi quelli prescritti dal decreto 6 marzo 2013.

In proposito, il già citato gruppo della CIIP ritiene necessario

- rivedere i requisiti minimi,
- prevedere una definizione di competenze realmente coerenti con gli argomenti trattati,
- limitare la possibilità che "chiunque con una laurea generica" possa fare il docente non garantendo una reale competenza in materia di salute e sicurezza.

Concludiamo, infine, riportando le indicazioni del nuovo Accordo Stato-Regioni per quanto riguarda, in generale, **l'organizzazione dei corsi**.

Si indica che per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

1. predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
2. ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
3. attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
4. tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
5. verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
6. predisporre il verbale della verifica finale;
7. predisporre l'attestato di formazione.

Renata Borgato

Scarica la normativa di riferimento:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 ? documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it